



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA SINDACALE N. 9 / 2021

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2. OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE TRA FUMATORI E DIVIETO DI FUMO IN ALCUNE AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

PRESO ATTO

- dei decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18, il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;
- del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, recante: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.; in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto-legge n. 44/2021 che prevede che sia assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

PRESO ATTO ALTRESÌ che lo stesso art. 2 stabilisce che tale disposizione non può essere derogata con provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci.

VISTA l'ordinanza n. 43 del 06.04.2021 ad oggetto “ ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 3 DELLA LEGGE 23DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIAPERTURA DEI SERVIZI EDUCATIVI PERL'INFANZIA E DELLE SCUOLE”, con la quale viene disposta la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole.

CONSIDERATE le evidenze relative alla diffusione delle varianti contenute nella nota della Direzione Sanità del 6/04/2021 pagina 3 di 10 con cui vengono indicate le azioni che devono essere assicurate in ambito scolastico sia in termini di contact tracing che di misure aggiuntive finalizzate al contenimento della diffusione del contagio.

ACCERTATO

- che nei luoghi di consueta e maggiore aggregazione del centro storico e delle zone periferiche della città, nonché in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale, e nelle aree prospicienti e prossime gli istituti scolastici, si formano assembramenti di persone che, seppur differenti tra loro sia per il numero di soggetti coinvolti sia per la durata degli stessi, favoriscono in via potenziale la diffusione del virus.

- che tali assembramenti risultano di difficile intervento da parte degli operatori di polizia in ragione del numero di persone coinvolte, del prolungamento dello stazionamento, dell'estensione all'intero arco orario in cui è probabile il formarsi dell'assembramento anche occasionale, della policentricità delle zone e aree di aggregazione centrale.

EVIDENZIATO come, nell'ambito delle aggregazioni spontanee di cui al punto precedente, i c.d fumatori possano aumentare i rischi di diffusione del virus all'atto di fumare dovendo a tal fine rimuovere o abbassare il dispositivo di protezione individuale del tipo “mascherina” utilizzato.

RITENUTO necessario adottare ogni ulteriore misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia, anche in considerazione della attuale ripresa dei contagi.

VISTO

- l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

- l' art. 50 del Decreto legislativo 267\2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l' emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti “quale rappresentante della comunità locale.....”

RITENUTO che per la situazione in esame sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenano la possibile formazione di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;

- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare; Dato atto che, per i motivi suesposti, si ravvisano i presupposti per poter adottare l'ordinanza in oggetto.

VISTA la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater.

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall' art. 32 della Costituzione.

ORDINA

1) su tutto il territorio comunale il divieto di fumare in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale e nelle aree prospicienti e prossime gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

2) su tutto il territorio comunale l'obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 3 metri, in via continuativa, tra il fumatore e ogni altra persona presente, fatti salvi plateatici e aree di somministrazione dei pubblici esercizi dove trova applicazione il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

DISPONE

- CHE il presente provvedimento decada, qualora l'emergenza sanitaria dovesse rientrare e sulla base di provvedimenti disposti su scala Nazionale o Regionale;

- CHE sia fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e fare osservare, il presente provvedimento;

- CHE siano sospese temporaneamente, le precedenti ordinanze in contrasto con la presente, nel periodo suindicato;

- CHE la presente Ordinanza, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito del Comune di Casalgrande, oltre che nella sezione Amministrazione trasparente/interventi straordinari e di emergenza/ ed inviata in copia, ai settori ed organi coinvolti per le rispettive competenze.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

AVVERTE

- CHE ai sensi dell'art. 21 – ter del L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza;
- CHE l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- CHE in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 del c.p.
- CHE la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

INFORMA

- CHE avverso il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso:
 - al Presidente della Repubblica (nei modi di cui all'art.8 e segg. DPR 1199/71) entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza;
 - al Tribunale Amministrativo Regionale (nei modi di cui all. art.2 e segg. della Legge 1034/71) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Lì, 09/04/2021

IL SINDACO
DAVIDDI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)